

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

COMUNE DI PAVIA

Regolamento Edilizio

Deliberato del Consiglio comunale con atto 17 marzo 1948 n. 3851 approvato dalla G.P.A. nella seduta del 14 maggio successivo con provvedimento n. 17845; modificato con atto 10 settembre 1948 n. 17561, esecutivo a sensi art. 3 della legge 9 giugno 1947 n. 530; approvato dal Ministero dei LL.PP., di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la Sanità pubblica, con decreto interministeriale 29 giugno 1954 n. 3469 pubblicato all'Albo Pretorio dal 2 al 31 marzo 1955.

In vigore dal 1 aprile 1955

CAPO II

ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE

A) NORME GENERALI TECNICHE EDILIZIE

ART. 37. -- SCALE

Ogni edificio deve essere dotato di una scala se la sua superficie coperta non supera i 400 mq. Per l'eccedenza sarà predisposto un maggior numero di scale continue, dalla base alla sommità, in ragione di una scala ogni 400 mq. o frazione.

Il vano di scala dovrà essere sempre illuminato ed aereato dall'esterno ed avere pareti lisce di facile pulitura.